



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot.10738/IX

Delibera n. 1665/UP

Il Consiglio nella seduta, del 18/10/2019, composta come da verbale in pari data;

**sentito** il Relatore Consigliere E.R. Lorenzini;

**vista** la nota acquisita al prot. 10738 del 05 giugno 2019, a firma del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, con la quale, considerato l'approssimarsi della obbligatorietà all'utilizzo del Processo Tributario Telematico dal 1 luglio 2019, ritiene di trasmettere al Consiglio una insieme di problematiche sollevate dalla segreteria della Commissione in relazione agli adempimenti d'ufficio connessi al detto iter telematico;

**considerato** che, in relazione al contenuto delle questioni poste, le stesse siano di interesse e rilevanza generale e che, pertanto, le risposte che questo Consiglio ritiene di formulare debbano essere portate a conoscenza di tutte le Commissioni Tributarie;

**visti** il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il DM 23 dicembre 2013, n. 163 ed il DL 23 ottobre 2018, n. 119;

### DELIBERA

di rispondere ai quesiti formulati dal Presidente della CTP di Imperia nei termini di cui alla allegata nota,;

### DISPONE

che, per quanto in motivazione, la presente delibera venga trasmessa ai Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie e se ne provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Si comunichi:

- ai sig.ri Presidenti delle Commissioni Tributarie



Il Presidente  
Antonio LEONE

**Risposte ai quesiti sul Processo Tributario Telematico pervenuti dal Presidente della CTP di Imperia (prot. 10738/2019)**

**Quesito n. 1)** Documenti cartacei necessari per il fascicolo, che la Segreteria dovrà stampare: trasmissione regolare, indice dei documenti, ricorso, procura, atto impugnato. Le controdeduzioni verranno stampate solamente se saranno relative a cessata materia del contendere. Tutti i documenti non verranno consegnati ai Giudici ma utilizzati solo dall'ufficio.

**Risposta:** In linea di principio il Regolamento del Processo Tributario Telematico prevede che il documento informatico si sostituisce alla stampa cartacea della documentazione del fascicolo telematico.

Tuttavia, soprattutto nella prima fase di avvio e consolidamento del Processo Tributario Telematico, analogamente a quanto già previsto per il PAT – Processo Amministrativo Telematico (art. 7, comma 4, del DL n. 168/2018, come modificato dal DL n. 113/2018, convertito nella L 132/2018), in un'ottica di leale collaborazione e richiamata la delibera Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 98/2019, si ritiene che, ove sussistano particolari esigenze in relazione alla specificità del singolo caso, sia possibile chiedere da parte del giudice la stampa degli atti e documenti processuali telematici presso gli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie.

Le Segreterie si atterrano in ogni caso a quanto precisato dalla Circolare 4 luglio 2019, n. 1/DF del Dipartimento delle Finanze, (pag. 28, punto 10): *“Nel caso in cui le parti presentino in Commissione le cosiddette “copie di cortesia”, le stesse dovranno essere consegnate direttamente ai competenti giudici assegnatari”*.

**Quesito n. 2)** Da luglio 2019 diventa obbligatorio il PTT solo per gli atti notificati al ricorrente dopo tale data o anche per quelli notificati prima?

**Risposta:** Il DL 119/2018 prevede espressamente che l'obbligatorietà sarà operante unicamente per i ricorsi notificati a partire dal 1 luglio 2019.

**Quesito n. 3)** Per i ricorsi ancora cartacei cioè quelli presentati prima del 15 novembre 2016 se vengono presentate memorie le stesse possono ancora essere cartacee o devono essere telematiche? Nel caso fossero telematiche il fascicolo deve essere trasformato in telematico?

**Risposta:** I ricorsi incardinati prima del 1 luglio o notificati prima di tale data rimangono soggetti alla previgente normativa e, quindi, alla facoltà di scelta della modalità di deposito. Va precisato che devono comunque essere rispettati i principi di cui al DM 163/2013 e, quindi, quelli in primo grado già depositati in modalità cartacea devono mantenerla per tutto l'iter in tale grado, non essendo possibile passare al telematico prima del grado successivo. Ovviamente se il passaggio al grado di appello avverrà dopo il 1 luglio questo entrerà nella sfera della obbligatorietà del deposito telematico.

**Quesito n.4)** Nei ricorsi telematici è obbligatorio da parte della ricezione apportare correzioni, nel caso vi fossero difformità tra quanto scritto nel ricorso e quanto digitato nel programma? In caso affermativo occorre avvertire chi ha compilato il ricorso telematico?

**Risposta:** Premesso che ai fini della causa gli unici elementi valutabili sono quelli presenti nei documenti processuali depositati, a nulla rilevando quelli presenti nella corrispondente Nota di Iscrizione a Ruolo, la segreteria non può apportare correzioni ai dati indicati dalle parti con la Nota di Iscrizione a Ruolo, ma può certamente segnalare all'interessato la incongruenza riscontrata e farla da lui correggere con una successiva Nota di deposito, nell'interesse della corretta gestione dei dati della causa ai fini statistici e di ricerca documentale.

**Quesito n. 5)** Nel caso il pagamento del CUT avvenga a mezzo contrassegno va ancora presentato in originale? Nel caso il soggetto, seppure avvertito, non presenti l'attestato di versamento, come deve comportarsi la Segreteria ?

**Risposta:** Il pagamento del CUT a mezzo PagoPA è facoltativo e, pertanto, se la parte sceglie il pagamento a mezzo contrassegno rimangono in vigore le regole stabilite per tale modalità, compresa la presentazione in originale presso la sede di Commissione Tributaria adita. Per indicazioni circa gli ulteriori adempimenti di segreteria nel caso di omesso deposito è competente la Direzione della Giustizia Tributaria, sovraordinata alla attività dell'ufficio.